

se resterà nel regno. A quest' ultima è riservata la facoltà di assegnare il luogo delle riunioni e dato voto preponderante in esse, e sottoscriverà gli atti in luogo del re. Prescrive poi le norme da osservarsi nella trattazione degli affari e nella compilazione degli atti dalla mentovata giunta. Vuole conservati anche dopo la sua morte ai magistrati e alle autorità ora esistenti i diritti e le giurisdizioni rispettive fino a nuove disposizioni della giunta o del re successore.

Dato e sottoscritto come il n. 120.

V. DU MONT. *Corps universel* cit. T. VII, p. II, p. 492 sg.

122. (123). — 1700, Ottobre 2. — c. 338 (292) t.^o — Versione in italiano di biglietto con cui Carlo II re di Spagna nomina a formar parte della giunta di governo ordinata nel n. 121 don Rodrigo Manuel Manriquez dell'Ara conte di Fuensalida gentiluomo di camera, membro del consiglio di stato, e il grande di Spagna, quale rappresentante della nobiltà, don Francesco Casimiro Pimentel conte di Benevento.

Dato come il n. 120. — Sottoscritto dal re e alla copia (in data 2 nov.) come il n. 120.

V. DU MONT. *Corps universel* cit. T. VII, p. II, p. 493.

123. (124). — 1701, Settembre 7. — c. 338 (293) t.^o — Versione in italiano di trattato concluso tra l'imperatore, il re Guglielmo d'Inghilterra e gli Stati generali, in cui, in considerazione che dopo la morte di Carlo II re di Spagna, il re di Francia (Luigi XIV), adducendo i diritti di successione derivanti dal n. 120 al duca d'Anjou, occupò la Fiandra spagnuola e il ducato di Milano, mandò un'armata nel porto di Cadice ed altra verso le Indie spagnuole, si dichiara che l'imperatore, per sostenere i propri diritti sui feudi d'Italia e di successione in Spagna e nei Paesi Bassi spagnuoli, il re d'Inghilterra (Guglielmo III) e gli Stati generali delle provincie unite dei Paesi Bassi temendo per la sicurezza della navigazione e del commercio loro, trovarono necessario stringere alleanza alle seguenti condizioni: Sarà amicizia perpetua fra i tre contraenti. Scopo d'essa è l'assicurare all'imperatore la successione di Spagna, agli altri due alleati la libertà e la sicurezza dei commerci e della navigazione. E dapprima tenteranno di conseguire tali fini per vie pacifiche. Se ciò non venisse fatto entro due mesi dopo la ratificazione del presente, gli alleati si aiuteranno con tutte le loro forze per conseguire gli scopi loro. Procureranno di recuperare i Paesi Bassi spagnuoli onde siano barriera fra la Francia e l'Olanda, il ducato di Milano, i regni di Napoli e Sicilia, le isole presso le Asturie e nel Mediterraneo. L'Inghilterra e le Provincie unite potranno conquistare quanto crederanno utile delle Indie spagnuole. In caso di guerra colla Francia le parti si comunicheranno i piani delle operazioni. Niuna di esse potrà trattare di pace se non col consenso delle altre e dopo conseguite adeguate soddisfazioni, specialmente che Francia a Spagna non si uniscano in un sol regno o sotto un solo re, che i francesi non si impadroniscano delle Indie spagnuole, e che siano conservati agli inglesi e agli olandesi gli antichi diritti e privilegi di com-